

**ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V.**

**LIVER-POOL Federazione Nazionale Malattie Epatiche e Trapianto di Fegato**  
***(Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore DLGS 117/17 art. 82, comma 3)***

**Premessa:**

*L'Assemblea Straordinaria della Federazione Nazionale Malattie Epatiche e Trapianto di Fegato riconoscendosi nell'atto costitutivo registrato presso l'ufficio di Roma "Agenzia Delle Entrate" il giorno 1 aprile 2003 nel repertorio n. 22173, raccolta n. 6923, in data 09/11/2018 approva la modifica dello Statuto vigente in forza del quale la Federazione assume la nuova denominazione Ente di terzo Settore – ODV LIVER-POOL Federazione Nazionale Malattie Epatiche e Trapianto di Fegato e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017.*

*Resta ferma la veste giuridica e le modalità operative che la qualificano come Federazione di Volontariato e quando entrerà in vigore richiederà iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.*

**Art.1*****Costituzione, denominazione e sede***

**E' costituita la Federazione Nazionale Malattie Epatiche e Trapianto di Fegato tra le Associazioni di volontariato, le Associazioni no profit ed ONLUS (ex onlus) e gli Enti di Terzo settore , come qualificati e costituiti ai sensi del Dlgs n. 117/2017 (non Cooperative), che perseguono finalità e scopi compatibili o aderenti a quelli appresso specificati al successivo art. 3, l'Ente di Terzo settore, O.D.V. denominato Ente di Terzo settore –O.D.V.“ LIVER-POOL Federazione Nazionale - Malattie Epatiche e Trapianto di Fegato ” ai sensi del Codice del Terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, opera prevalentemente nell'ambito**

delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri della Federazione con attività di volontariato, della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La Federazione, ha sede legale nel comune di Massafra (TA), via Piazza Vittorio Emanuele, 11.

La sede operativa della federazione sarà stabilita presso la sede dell'Associazione aderente, il cui legale rappresentante sia, di volta in volta, chiamato dall'Assemblea degli associati a svolgere le funzioni di Presidente della Federazione stessa.

Tali indicazioni verranno di volta in volta comunicate e rese ufficiali, attraverso il verbale del Consiglio Direttivo, agli organi legalmente competenti.

## **Art.2**

### ***Statuto***

La Federazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è

svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. La Federazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

### **Art.3**

#### ***Scopi e finalità***

La Federazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e culturale e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati portatori di trapianto; o in attesa di trapianto; o affetti da una delle patologie epatiche e condizioni correlate, e che comunque formano oggetto delle specifiche finalità delle singole Associazioni aderenti alla Federazione medesima.

La federazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, art. 5 lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

**diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

**u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**

**La Federazione, in particolare, persegue il predetto scopo coordinando e sviluppando tutte le attività idonee a:**

**a) Promuovere l'assistenza alle persone portatrici di patologie per le quali possa essere indicata come terapia il trapianto, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie e terapie erogando a tal fine appositi servizi informativi;**

**b) Promuovere la cultura della donazione degli organi e tessuti;**

**c) Stabilire e coordinare le linee generali delle iniziative promosse a livello nazionale dalle singole Associazioni socie ed aderenti alla Federazione e rappresentando quest'ultima nei confronti degli organismi nazionali e sovranazionali;**

**d) Svolgere attività di consulenza e sostegno alle Associazioni federate nelle loro attività in ambito locale rientranti nelle finalità generali;**

**e) Sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;**

**f) Svolgere attività di consulenza e sostegno alle Associazioni federate nelle loro iniziative in ambito locale o Nazionale e transnazionale, attività dirette alla prevenzione di tutte le patologie rientranti nell'ambito delle affezioni per le quali il trapianto è riconosciuto come valido presidio terapeutico;**

**g) Promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano del trapianto e delle malattie correlate;**

- h) Promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopradette patologie e dalle connesse terapie;**
- i) Effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie sia in ambito nazionale che transnazionale e sul relativo indice di incidenza;**
- j) Promuovere rapporti con Associazioni e Federazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;**
- k) Diffondere l'informazione e l'istruzione delle classi medica e paramedica circa le possibilità di prevenzione diagnostiche e terapeutiche per le patologie sopradette erogando a tal fine idonei strumenti informativi;**
- l) Fare opera di sensibilizzazione, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, oltre che sulle tematiche legate soprattutto alle patologie per le quali è necessario il trapianto di fegato, anche per una conoscenza più diffusa dell'utilità e rilevanza della donazione di organi, come strumento attraverso il quale si possa migliorare la qualità della vita o salvare la vita stessa di quanti sono affetti da patologie epatiche.**

**La Federazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e per tale scopo, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio e di aggiornamento, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie; svolge ricerche e sperimentazioni così come elaborazioni statistiche.**

**La Federazione ha l'obbligo di esporre, aggiungendola alla denominazione o acronimo, la seguente dicitura: "Sono membri della Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche e dei trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V." le Associazioni aderenti.**

**La federazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale,**

**anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati. Nessuna altra attività diversa da quelle ad essa direttamente connesse, o accessorie, per natura, a quelle statuarie, perché integrative delle stesse, potrà essere svolta dalla Federazione.**

**La Federazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.**

**Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e sapere quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;**

**Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;**

**Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge.**

**La Federazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.**

**La Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.**

Le attività sono svolte dalla Federazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dalla Federazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tali spese non devono superare l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

L'organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con la Federazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

#### **Art.4**

##### ***Risorse economiche- Fondo comune***

La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote sociali e contributi delle associazioni federate;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;

- f) Entrate derivanti da attività direttamente connesse;**
- g) Ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;**
- h) Da proventi derivanti da iniziative quali feste e sottoscrizioni anche a premi deliberate o patrocinati direttamente dalla Federazione;**
- i) Da proventi derivanti da cessioni di materiale di propaganda.**

**I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.**

**I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.**

**Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Federazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita della Federazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.**

**Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.**

**Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede legale e operativa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione o chiederne copia.**



## **Art.5**

### ***Membri della Federazione***

**Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci della Federazione gli organismi comunali, provinciali e regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle della Federazione e specificate nel presente statuto.**

**Ogni associazione federata è rappresentata dal proprio Presidente o da un suo delegato ed ha diritto ad un voto. L'ammissione del socio alla Federazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa su specifica domanda correlata da atto deliberativo, che approvi lo Statuto della Federazione, accogliendolo.**

**Tutti i federati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del Consiglio Direttivo e approvato in assemblea dei soci.**

**Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti i federati in regola con il pagamento della quota sociale.**

**Le Associazioni federate hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita federativa.**

**Le Associazioni federate hanno diritto ad eleggere gli organi della Federazione ed ad essere informati sulle attività della stessa.**

**I Federati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti interni e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.**

**Le Associazioni federate hanno l'obbligo di esporre, aggiungendola alla loro denominazione o acronimo, la seguente dicitura: "membro della Federazione**

Nazionale delle Associazioni di volontariato per le malattie epatiche e dei trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V."

Le Associazioni federate hanno l'obbligo di adeguare gli statuti alle leggi vigenti e comunicare alla Federazione tempestivamente le eventuali modifiche apportate ai propri statuti nonché le variazioni di indirizzi, numeri telefonici delle proprie sedi ed eventuali cambiamenti di cariche sociali all'interno della stessa.

Ogni fine anno solare e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, le Associazioni Federate hanno l'obbligo di inviare documentazioni che accertano la continuità della vita associativa dell'Associazione.

Le Associazioni federate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali alla Federazione Nazionale, concordandone i modi nelle sedi federali opportune.

#### **Art.6**

##### ***Criteria di ammissione alla federazione ed esclusione dei soci***

Sono associati della Federazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso;

- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;**
- c) per esclusione;**
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e la Federazione;**
- e) per decesso.**

**L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:**

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione;**
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Federazione;**
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, alla Federazione.**

**La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o equipollente. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.**

**Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza**

necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art.7**

##### **Doveri e diritti degli associati**

**Gli associati sono obbligati:**

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;**
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Federazione;**
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;**
- d) a prestare la loro opera a favore della Federazione in modo personale, gratuito e spontaneo.**

**Gli associati hanno diritto:**

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;**
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;**
- c) ad accedere alle cariche associative;**
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Federazione, con possibilità di ottenerne copia.**

#### **Art.8**

##### ***Organi dell'Associazione***

**ORGANI DELLA FEDERAZIONE:**

**Gli organi della Federazione sono:**

- 1) l'Assemblea degli Associati;**
- 2) il Consiglio Direttivo;**
- 3) il Presidente;**
- 4) il Vice Presidente;**
- 5) il Segretario;**
- 6) il Tesoriere**

7) il Revisore dei Conti;

9) il Comitato Scientifico e Redazionale.

Le persone che ricoprono cariche federative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione. L'elezione degli Organi della federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

#### **Art.9**

##### ***Le Assemblee***

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella sede decisa dal Consiglio Direttivo in luoghi del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria/straordinaria può avvenire anche con mezzo supporto informatico (SKYPE o Altro) indicato nell'avviso di convocazione.

A causa di condizioni economiche precarie e organizzative della stessa federazione e delle singole associazioni federate, le assemblee potrebbero essere svolte, con collegamenti SKYPE o altro sistema mediatico al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati che abitano lontano o che hanno handicap o patologia tali da impedire il raggiungimento del luogo fissato per l'assemblea, mediante strumenti informatici e mediatici.

Lo svolgimento di assemblee con collegamenti SKYPE o altro sistema mediatico è disciplinato dai seguenti punti.

a) E fatto l'obbligo a tutte le associazioni federate di attrezzarsi con strumentazioni che permettano la possibilità di collegarsi ed effettuare

teleconferenze o videoconferenze attraverso il programma SKYPE o altri programmi.

b) Tutti i federati hanno l'obbligo di creare le condizioni affinché, con questi strumenti, possano essere identificati, seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione/discussione degli argomenti affrontati nell'O.D.G.

c) Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea straordinaria/ordinaria si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

d) Il Presidente previo accordo, nel rispetto delle normative dello Statuto della stessa Federazione Liver-Pool, può fare ricorso a richieste di effettuazione di teleconferenze o videoconferenze, ospitando le riunioni.

c) La Segreteria, su mandato del Presidente, comunica ufficialmente la data della riunione e invia i necessari documenti e le dovute informazioni con il dovuto anticipo, possibilmente una settimana, per assicurare un'adeguata preparazione prima della data fissata per la riunione.

**Ordine del giorno delle riunioni delle assemblee:**

a) Almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione dell'assemblea, il Presidente redige un ordine del giorno provvisorio.

b) Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali si è ritenuta necessaria la convocazione dell'assemblea.

c) Gli interessati possono chiedere di aggiungere dei punti all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo con il Presidente.

d) Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto alla presidenza/segreteria e sono accolte nei limiti del possibile.

e) Un punto diverso da quelli che figurano nell'ordine del giorno provvisorio può essere iscritto all'ordine del giorno con l'assenso della maggioranza dei presenti in assemblea e nei limiti del possibile.

## **VERBALI DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI:**

**Il Segretario redige il verbale della seduta secondo i canoni e la prassi corrente nelle riunioni convocate dopo aver compilato l'Ordine del Giorno dei lavori indicato dal Presidente della Federazione.**

**Il Verbale dovrà contenere il resoconto della seduta con gli interventi dei vari componenti e le deliberazioni adottate.**

**La bozza dei verbali predisposti dal Segretario verrà inviata ai componenti dell'Assemblea per approvazione e/o modifiche sugli interventi.**

**Se entro 10 giorni dall'invio non perverrà nessuna osservazione saranno considerati approvati e sottoscritti dal Presidente della Federazione nell'apposito registro.**

**a) Ai fini della validità e legalità, i verbali e gli altri documenti che sono stati redati e approvati durante le videoconferenze e teleconferenze sono considerati atti ufficiali della Liver-pool e sono protocollati nel rispetto dello stesso Statuto e delle Leggi vigenti.**

**Il Segretario, conserva e archivia oltre i verbali, anche le registrazioni della videoconferenza/ teleconferenza.**

**L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.**

**Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.**

**La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera o altra comunicazione equivalente (telefax - telegramma - posta elettronica – WhatsApp o altro sistema elettronico esistente), almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.**

**L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.**

**Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.**

**L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.**

**Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.**

**Le Assemblee ordinarie e straordinarie, vista la locazione (regioni d'Italia diverse) dei propri associati, in accordo con il Consiglio Direttivo, il Presidente può convocare, le stesse in unica convocazione.**

**E' ammesso il voto per delega rilasciata ad altro associato, il quale, però può essere portatore di non più di una delega.**

#### **ASSEMBLEE – POTERI:**

**L'Assemblea ordinaria:**

- 1) Elege i membri del Consiglio Direttivo**
- 2) Delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;**
- 3) Approva, sentito il parere del Revisore dei Conti, il rendiconto consuntivo e, se necessario, quello preventivo;**
- 4) Nomina il Revisore dei Conti;**
- 5) Stabilisce, su proposta/indicazione del Consiglio Direttivo, l'importo economico annuale del tesseramento Soci;**
- 6) Delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;**
- 7) L'assemblea ordinaria o straordinaria può deliberare su indicazione del Consiglio Direttivo di assegnare la nomina di:**



**Presidente Onorario:** A consiglieri che abbiano avuto già incarico di presidente della Federazione meritevoli che abbiano contribuito alla crescita e sostenimento della stessa Federazione e si siano distinti per il contributo di idee, progetti e azioni che hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo sociale della cultura della donazione e del trapianto di organi delle associazioni federate nel territorio dell'intera Nazione;

**Socio onorario:** Personalità non iscritta alla federazione che ha operato per valorizzare le attività della stessa con contributi di grande valore Scientifico culturale, artistico e sociale in riferimento alle finalità istitutive della Federazione e/o delle Associazioni Federate.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Le Assemblee ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in sua mancanza, sono presiedute su designazione della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea può nominare, in assenza del segretario della Federazione, un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente (o dal nominato per tale ruolo) dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### **Art.10**

##### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo a partire dalle elezioni delle cariche sociali (anno 2009) sarà composto, incluso il Presidente, da 6 (sei) membri, eletti dall'Assemblea tra i Candidati delle Associazioni federate;

Alle riunioni del Consiglio Direttivo formato da sei componenti, dovrà di volta in volta partecipare, con gli stessi poteri dei componenti dello stesso Consiglio

**Direttivo, il Direttore del Comitato Scientifico e Redazionale (se nominato / costituito).**

**Qualora il Direttore del Comitato Scientifico e Redazionale venga autonomamente eletto membro del Consiglio Direttivo, (membro di diritto) al fine di mantenere invariato il numero di sei, farà parte del Consiglio Direttivo il primo dei candidati non eletti.**

**Ogni Associazione federata può presentare un solo candidato.**

**I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.**

**Hanno diritto a partecipare, senza voto:**

- 1) il Revisore dei conti;**
- 2) i responsabili delle commissioni di lavoro, ove esistenti;**
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Consiglio direttivo in considerazione dei temi trattati.**

**Nel caso in cui il Presidente abbia necessità di avere quale delegato per Organismi transnazionali una persona esterna al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, la propone al Consiglio Direttivo che la può designare e questa può essere ammessa a partecipare anche stabilmente alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto per la durata del suo incarico. La nomina del delegato per l'Organismo transnazionale, sia esso interno od esterno al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, deve essere comunicata ai soci.**

**I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.**

**Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, se non eletti dall'assemblea. Quest'ultima carica può essere affidata anche scegliendo tra persone, esterne del Direttivo, e cioè tra i soci federati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.**

**Possono inoltre far parte di Consigli Direttivi tecnici professionali volontari, quali medici, psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti che, sia stati votati dall'assemblea ad assumere tale incarico e che rappresentano un'Associazione federata.**

**Nei Consigli Direttivi possono essere eletti i soci che ricoprono cariche direttive in altri raggruppamenti nazionali E.T.S. O.D.V., non lucrative che proseguono lo stesso fine della Federazione.**

**Non potranno far parte dei Consigli Direttivi soci con cariche politiche.**

**Tutti gli incarichi sono onorari e non danno diritto ad alcun compenso, salvo un rimborso spese ove di volta in volta autorizzato dal Presidente o chi per lui.**

**Nelle votazioni del Consiglio Direttivo qualora queste risultassero pari, il voto del presidente vale doppio.**

**Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.**

**Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede decisa dal C.D. della Federazione il luogo sarà indicato nell'avviso di convocazione.**

**Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equivalente (telefax - telegramma - posta elettronica semplice o pec, tramite WhatsApp o altro sistema). Lo svolgimento degli incontri del Consiglio Direttivo potranno avvenire tramite collegamenti SKYPE o altri sistemi mediatici.**

**Quest'ultimo sistema di convocazione è ritenuto necessario a causa di condizioni economiche precarie e organizzative della stessa federazione e delle singole associazioni federate, le assemblee potrebbero essere svolte, con collegamenti SKYPE al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati che abitano lontano o che hanno handicap o patologia tali da impedire il raggiungimento del luogo fissato per l'assemblea, mediante strumenti informatici e mediatici.**

La convocazione, Il funzionamento, lo svolgimento del Consiglio Direttivo attraverso SKYPE e altri sistemi mediatici, trovano riscontro nell'art 9 di codesto statuto che disciplina anche la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea ordinaria/straordinaria attraverso sistemi mediatici.

Tale convocazione da inviarsi ai consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, precisando il metodo di svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri (Quattro); le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **VERBALI DELLE RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Segretario redige il verbale della seduta secondo i canoni e la prassi corrente nelle riunioni convocate dopo aver compilato l'Ordine del Giorno dei lavori indicato dal Presidente della Federazione.

Il Verbale dovrà contenere il resoconto della seduta con gli interventi dei vari componenti e le deliberazioni adottate.

La bozza dei verbali predisposti dal Segretario verrà inviata ai componenti dello stesso direttivo per approvazione e/o modifiche sugli interventi.

Se entro 10 giorni dall'invio non perverrà nessuna osservazione saranno considerati approvati e sottoscritti dal Presidente della Federazione nell'apposito registro.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche

funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a federati o anche a terzi determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni, proposti dal Consiglio Direttivo, devono essere comunicati alle associazioni federate, con lettera protocollata da inviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore degli stessi e, in presenza di contestazione, devono essere messi all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e del parere del Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da appartenenti alle Associazioni Regionali in genere e da consulenti esterni. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro e delibera sulle convenzioni tra la Federazione ed altri enti e soggetti.

Le commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, relazione che avrà cadenza annuale se la durata delle suddette attività supererà l'anno; gli eventuali mezzi finanziari delle commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutte le nomine, fatte dal Consiglio Direttivo, delle varie commissioni di lavoro, o delibere adottate tra la Federazione e altri enti e soggetti, e tutte le altre decisioni prese per la conduzione sociale/amministrativa della Federazione, devono essere comunicate in tempo utile ai federati per presa d'atto.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO - DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE:**

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina altro associato (il primo dei non eletti dall'Assemblea) che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

I membri così nominati resteranno in carica fin alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, (decisione comunque da sottoporre alla approvazione o no della successiva Assemblea dei Soci e fino a tale momento il consigliere interessato rimane in carica), in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

### **Art.11**

#### ***Il Presidente***

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che dura in carica tre anni o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno il Vice Presidente, esso è presieduto dal Consigliere più anziano. Il Presidente ha il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione. Egli dirige e coordina tutte le attività necessarie alla conduzione della Federazione, nonché quelle per la raccolta e gestione dei fondi svolgendo le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

**Il Presidente stipula convenzioni su delibera del Consiglio Direttivo.**

**Il Presidente, tra i suoi compiti legali è obbligato dopo il suo insediamento, ad legalizzare i cambiamenti dei dati della federazione riguardante il Codice Fiscale ed l'iscrizione presso l'Agenzia dell'Entrate della regione dove è domiciliata di volta in volta la sede legale, così come previsto dall'art. 2. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

#### **Art. 12**

##### ***Segretario-Tesoriere-Revisori dei conti***

**Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:**

- 1) Provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei soci:**
- 2) Provvedere al disbrigo della corrispondenza disciplinandola con un protocollo ufficiale della Federazione.**
- 3) E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle varie riunioni, degli organi collegiali e di qualsiasi documento reso ufficiale.**
- 4) Provvedere a coordinare i lavori delle varie commissioni se esistenti.**
- 5) Provvede su mandato del presidente o di 1/3 dei Soci a coordinare le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo su mandato del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.**
- 6) Può se incaricato alla conservazione di documenti fiscali della Federazione.**

##### **IL TESORIERE:**

**Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti o tra i soci federati.**

**Il Tesoriere è responsabile del coordinamento e disciplinare i movimenti economici - finanziari della Federazione, nonché, dopo essere stato delegato dal Presidente della stessa Federazione, a gestire / predisporre movimenti economici / bancari.**

**Il Tesoriere predispone un registro di entrate e uscite di tutti i movimenti economici della Federazione, di cui è responsabile, e né da comunicazione/visione al Consiglio Direttivo ogni trimestre.**

**Il Tesoriere coordina e collabora con il commercialista (se incaricato) della Federazione ad:**

- a) elaborare i bilanci consuntivi e provvisori;**
- b) Predispone, invia e comunica qualsiasi documento / atto finanziario economico che lo stesso commercialista necessita.**

**REVISORE DEI CONTI:**

**L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Federazione.**

**L'incarico può essere dato a persone esterne alla Federazione.**

**Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.**

**Il Revisore dei Conti, cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa della Federazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo.**

**In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione della Federazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto consuntivo ed esprime parere per iscritto.**

**Il Revisore dei Conti partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.**

### **Art.13**

#### ***Bilanci avanzi di gestione***

**L'esercizio della Federazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.**

**1) Formazione e contenuto dei bilanci:**

**a. Il bilancio consuntivo è elaborato come provvisorio dal Tesoriere della federazione e predisposto dal Consiglio Direttivo.**



**b. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata riguardante il periodo di un anno.**

**c. Dal bilancio risultano i beni, i contributi, le quote associative e i lasciti ricevuti.**

**d. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Presidente con la collaborazione del Tesoriere e del Consiglio Direttivo.**

**e. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.**

## **2) Approvazioni bilanci.**

**a) Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro sei mesi dalla chiusura dell'anno cui si riferisce.**

**b) Il bilancio consuntivo è inviato ai componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i soci 15 giorni prima della seduta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci nonché depositato presso la segreteria della Federazione.**

**c) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo e dall'Assemblea nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.**

**d) Il bilancio preventivo è inviato ai componenti del Consiglio Direttivo e ai tutti Soci entro quindici giorni prima della seduta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché depositato presso la segreteria della Federazione.**

**La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.**

**Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.**

#### **Art.14**

##### ***Deliberazioni e stipulazioni convenzioni:***

Le convenzioni tra la Federazione ed altri enti e soggetti, indicando modi/mezzi e tempi, sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario dopo averla resa ufficiale a tutti i soci entro 30 giorni. La stessa verrà messa agli atti con il dovuto numero di protocollo.

Le stipulazioni, delle convenzioni deliberate del Consiglio Direttivo, sono fatte dal Presidente.

I Soci non convivendo le convenzioni stipulate, posso richiedere per iscritto al Presidente, l'inserimento, per la discussione e approfondimento, all'ordine del giorno della prima convocazione utile dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 15**

##### ***Durata della Federazione:***

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Art.16**

##### ***Clausola compromissoria e Norma finale***

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove è collegata la sede legale.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art.17**

***Rinvio***

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**Il presidente**

**Maccioni Giampiero**

**il segretario**

**Santoro Giovanni**

Statuto redatto su 27 pagine comprendente 17 articoli.